

COMUNE DI TEOR

Provincia di Udine

REGOLAMENTO

PER L'USO DELLE SALE COMUNALI

- Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/1991

- Individuato quale Regolamento da applicarsi al Comune di Rivignano Teor, come da Deliberazione di Consiglio Comunale di Rivignano n. 50 del 20/12/2013 e Deliberazione di Consiglio Comunale di Teor n. 42 del 19/12/2013

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di Teor ha la facoltà di concedere in uso ad Associazioni ed Enti Pubblici o privati e gruppi e partiti politici la sala presso la palestra comunale per usarla temporaneamente per conferenze, dibattiti ed altre manifestazioni idonee ad agevolare la formazione sociale, culturale, ricreativa, sportiva e politica dei cittadini residenti nel Comune.

E' escluso l'uso della sala per motivi di carattere personale o per finalità di lucro.

Art. 2

La sala riunione viene concessa in uso temporaneo, sempre avuto riguardo all'art. 1, a quanti rivolgono apposita richiesta al Sindaco almeno tre giorni prima dell'uso. Il Sindaco, accertata la disponibilità della sala ed esaminate le finalità della richiesta, provvede al rilascio della concessione.

Sulla domanda, che deve essere presentata di volta in volta, per ogni singola riunione deve essere specificato:

- a) l'oggetto della manifestazione o riunione con relativo orario;
- b) l'esplicita assunzione di ogni responsabilità per il corretto uso dei locali e l'osservanza delle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza;
- c) l'esplicita dichiarazione di conoscere il presente regolamento e di accettarlo incondizionatamente;
- d) l'impegno a risarcire eventuali danni ai locali e ai mobili.

E' sottointeso che l'uso dei locali non potrà in alcun caso contrastare con la legislazione, con i principi costituzionali, la moralità e con la salute pubblica.

Art. 3

I concessionari dovranno provvedere direttamente a presentare le denunce o richiedere le autorizzazioni o licenze qualora prescritte dalla legge.

I concessionari dovranno assicurarsi, all'atto della consegna della sala che la stessa, l'arredamento ed i servizi annessi siano in normali condizioni di uso facendo notare eventuali difetti, danneggiamenti, ecc.

Analoga ricognizione dovrà essere fatta alla riconsegna che dovrà avvenire entro i termini convenuti.

Eventuali danni, rotture, ecc., non segnalati all'atto della consegna, dovranno essere prontamente rifusi, ogni eccezione esclusa, personalmente dallo stesso concessionario.

Nel caso, invece, di usi contrastanti con l'ultimo comma dell'art. 2 oltre alla rifusione dei danni e l'eventuale denuncia all'autorità di P.S., verrà annullata la concessione.

Art. 4

I gruppi consiliari di maggioranza e minoranza potranno usufruire della sala per le loro riunioni.

Art. 5

Il Comune non assume alcun onere o responsabilità in relazione alle concessioni d'uso di cui al presente regolamento, salvo quelle ordinariamente derivantegli dalla qualità di proprietario dei locali.

Art. 6

La manutenzione delle sale di competenza dell'Amministrazione Comunale. Sarà in ogni caso cura del concessionario mantenere in ordine i locali e l'arredo interno.

Art. 7

Sono previste, a titolo di rimborso spese, le seguenti tariffe:

- L. 20.000.= periodo invernale: ottobre-marzo;
- L.10.000.= periodo estivo: aprile-settembre;

I pagamenti verranno effettuati all'economo, prima dell'uso dei locali, il quale rilascia ricevuta e annota la concessione in un apposito registro.

Art. 8

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme generali di Legge.